

DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2015
302/2015/R/COM

AGGIORNAMENTO, DAL 1 LUGLIO 2015, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE
ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE
ELETTRICO E DEL SETTORE GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 25 giugno 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge 368/03);
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modificazioni (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 9 (di seguito: decreto legge 91/14);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 agosto 2014 (di seguito: decreto 8 agosto 2014);

- la direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico n. 93432 del 10 agosto 2009, recante indirizzi strategici e operativi alla società Sogin S.p.A. per il rientro in Italia dal Regno Unito dei residui prodotti dal riprocessamento del combustibile italiano – Sostituzione rifiuti a media e bassa attività con quantità, radiologicamente equivalente, di rifiuti ad alta attività vetrificati (di seguito: direttiva 10 agosto 2009);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 22 dicembre 2004, n. 231/04 (di seguito: deliberazione 231/04);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, in ultimo modificato con deliberazione 26 giugno 2014, 312/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2010, ARG/elt 242/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 242/10);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 198/11);
- il Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 198/11;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel e successive modificazioni e integrazioni (di seguito deliberazione 437/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 8 ottobre 2013, 438/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 438/2013/R/gas);
- la Regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTRG), approvata con la deliberazione 438/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 514/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTTG), approvata con la deliberazione 514/2013/R/gas (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, approvato con deliberazione 573/2013/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 574/2013/R/gas);
- la parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG), approvato con deliberazione 574/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 578/2013/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, approvato con la deliberazione 578/2013/R/eel (di seguito: TISSPC);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2014, 609/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2014, 675/2014/R/com (di seguito: deliberazione 675/2014/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2015, 129/2015/R/com (di seguito: deliberazione 129/2015/R/com);
- la relazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 277/2014/I/efr (di seguito: relazione 277/2014/I/efr);
- la relazione dell’Autorità 25 giugno 2015, 308/2015/I/efr (di seguito: relazione 308/2015/I/efr);
- la comunicazione della Sogin del 23 giugno 2015 (prot. Autorità n. 19142, del 24 giugno 2015) (di seguito: comunicazione 23 giugno 2015);
- la comunicazione della Cassa congruaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) prot. n. 5432 dell’8 maggio 2015 (prot. Autorità 15209 del 12 maggio 2015) (di seguito: comunicazione 8 maggio 2015);
- la comunicazione della Cassa prot. n. 6566 del 12 giugno 2015 (prot. Autorità n. 18521 del 17 giugno 2015);
- la comunicazione del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) prot. n. 56239 del 22 giugno 2015 (prot. Autorità 19144 del 24 giugno 2015) (di seguito: comunicazione 22 giugno 2015);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del GSE prot. n. 99 del 17 giugno 2015 (prot. Autorità 19194 del 24 giugno 2015) (di seguito: comunicazione 17 giugno 2015).

CONSIDERATO CHE:

in relazione al settore elettrico:

- con la comunicazione 23 giugno 2015, la Sogin ha trasmesso, all’Autorità, l’aggiornamento del piano finanziario 2015, in cui si evidenzia l’esigenza di ottenere, dalla Cassa, erogazioni, a titolo di acconto, a valere sul conto di cui al comma 47.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2);
- il piano di cui al precedente alinea prevede, altresì, una erogazione, da parte della Cassa, nel mese di settembre 2015, per far fronte a un esborso straordinario di circa 130 milioni di euro in relazione all’accordo di sostituzione dei rifiuti a media e bassa

attività derivante dai contratti di riprocessamento nel Regno Unito del combustibile nucleare irraggiato, di cui alla direttiva 10 agosto 2009 (di seguito: accordo di sostituzione);

- sulla base dei dati trasmessi con la comunicazione congiunta del GSE e della Cassa 17 giugno 2015, le stime degli oneri posti in capo al conto di cui al comma 47.1, lettera b), del TIT, alimentato dalla componente A3 (di seguito: conto A3) di competenza 2015 sono aumentate di circa 130 milioni di euro; e che questo peggioramento è riconducibile ad un aumento degli oneri di competenza del medesimo anno per il ritiro dei certificati verdi, per circa 220 milioni di euro, compensati solo in parte dalla riduzione di altri oneri;
- il sopra ricordato aumento degli oneri per il ritiro dei certificati verdi è dovuto a un maggior ricorso al ritiro dei certificati verdi nella prima metà del 2015 rispetto a quanto preventivato;
- le informazioni fornite dal GSE con la comunicazione 22 giugno 2015 evidenziano inoltre la possibilità di un ulteriore aumento degli oneri per il ritiro dei certificati verdi nella seconda metà del 2015 anche fino a 400/600 milioni di euro;
- inoltre, l'onere previsto di competenza 2015 non tiene conto degli oneri eventualmente derivanti dalla possibile richiesta di risoluzione anticipata di una convenzione CIP 6/92, a fronte del decreto 8 agosto 2014 che ha prorogato fino al 30 settembre 2015 il termine per la presentazione di eventuali istanze di risoluzione;
- come già evidenziato dall'Autorità nella Relazione 277/2014/I/efr e nella Relazione 308/2015/I/efr, per il 2016, è previsto un *“anomalo e rilevante aumento dei costi derivanti dalle incentivazioni alle fonti rinnovabili”* e che *“tale anomalia deriva dal fatto che, a partire da tale anno, i Certificati Verdi vengono sostituiti da strumenti incentivanti amministrati”*, ai sensi del decreto legislativo 28/11;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei rimanenti conti di gestione del settore elettrico.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con ordinanza del 23 giugno 2015, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativamente all'articolo 26, comma 3, del decreto legge 91/14 in materia di rimodulazione degli oneri connessi all'incentivazione degli impianti fotovoltaici;
- l'articolo 24 del decreto legge 91/14, disciplina l'applicazione delle aliquote degli oneri generali di sistema all'energia consumata e non prelevata dalla rete nelle reti interne di utenza, di cui all'articolo 33, della legge 99/09 e nei sistemi efficienti di utenza e sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 115/08 (di seguito: SEU e SEESEU);
- con la deliberazione 609/2014/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità di prima attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, del decreto legge 91/14, prevedendo, tra l'altro:
 - al comma 3.1, che per i punti di prelievo in bassa tensione afferenti a SEU e SEESEU come individuati in base alla qualifica rilasciata dal

GSE, a valere dall'1 gennaio 2015, l'aliquota espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno afferente alla componente tariffaria A3 è maggiorata di un importo definito annualmente dall'Autorità in sede di aggiornamento tariffario a valere dal 1 gennaio dell'anno di competenza;

- al comma 4.1, che, per i punti di prelievo in media tensione inclusi in SEU e SEESEU, come individuati in base alla qualifica rilasciata dal GSE e nella titolarità di soggetti che non risultino inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, l'aliquota, espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno, afferente la componente tariffaria A3 è maggiorata su base annua di un importo fissato sulla base di una apposita formula, finalizzata a stimare, per ogni sistema, la quantità di energia elettrica consumata e non prelevata;
- con la deliberazione 609/2014/R/eel, l'Autorità ha, altresì, definito, in relazione alla formula di cui al comma 4.1 della medesima deliberazione, su base convenzionale e in sede di prima applicazione, il numero di ore equivalenti di riferimento differenziato per fonte e il valore del parametro α che tiene conto dell'incidenza dell'autoconsumo in sito sulla produzione totale di energia elettrica, convenzionalmente posto pari a 0,5 per tutti i tipi di impianto;
- con la deliberazione 675/2014/R/com, l'Autorità ha, tra l'altro, fissato per l'anno 2015:
 - l'importo della maggiorazione, di cui al comma 3.1, della deliberazione 609/2014/R/eel, riservandosi la possibilità di rivedere detto valore, anche in corso d'anno, sulla base dei dati più aggiornati e più precisi che si renderanno disponibili sia nell'ambito del monitoraggio della generazione distribuita, sia a seguito del rilascio delle qualifiche da parte del GSE;
 - l'importo della maggiorazione di cui al comma 4.1 della deliberazione 609/2014/R/eel;
 - le modalità di ripartizione del gettito derivante dall'applicazione delle suddette maggiorazioni ai conti di cui al comma 70.14 del TIT;
- sulla base dei dati ad oggi raccolti ai fini del monitoraggio della generazione distribuita (relativi all'anno 2013), è possibile affinare il numero di ore equivalenti nonché differenziare il valore del parametro α , di cui al comma 4.1 della deliberazione 609/2014/R/eel, per le fonti già individuate nella medesima deliberazione;
- non sussistono, invece, elementi di novità ai fini del calcolo della maggiorazione di cui al comma 3.1 della deliberazione 609/2014/R/eel per i punti di prelievo in bassa tensione afferenti a SEU e SEESEU, rispetto al valore fissato con la deliberazione 675/2014/R/com;
- la deliberazione 231/04 ha previsto l'istituzione della componente MCT, ai fini dell'applicazione del prelievo di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03, nell'anno di competenza, alla quantità di energia elettrica consumata sul territorio nazionale, diversa dall'energia autoprodotta e autoconsumata in sito dagli

autoproduttori; e che la medesima deliberazione 231/04 prevede l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03, anche all'energia autoprodotta e autoconsumata in sito dagli autoproduttori di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/99, tramite istruttoria da parte della Cassa;

- il comma 12.3 del TISSPC prevede che all'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione presenti nei SEU e consumata direttamente all'interno dei SEU, senza essere prima transitata sulla rete elettrica pubblica, non si applica l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 368/03, come aggiornata dall'Autorità;
- l'esenzione di cui al precedente alinea non è prevista per i SEESEU-C, che pertanto sono chiamati a pagare il 100% dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 368/03 sull'energia autoprodotta e autoconsumata in sito;
- è stato riscontrato un errore materiale nel comma 1.8 della deliberazione 609/2014/R/eel;
- il comma 8.2 della deliberazione 609/2014/R/eel prevede che la Cassa comunica alla Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazioni la procedura per la determinazione della quota parte dei gettiti derivanti dall'applicazione di quanto previsto agli articoli 3, 4, 5 e 6 della medesima deliberazione 609/2014/R/eel secondo il principio di competenza, nonché una proposta di modifiche da apportare all'Allegato 2 alla deliberazione 437/2013/R/eel ai fini dell'applicazione dei medesimi articoli;
- con la comunicazione 8 maggio 2015 la Cassa ha trasmesso la proposta di procedura di cui al comma 8.2 della deliberazione 609/2014/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

in relazione al settore del gas:

- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei conti di gestione del settore gas.

CONSIDERATO CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento delle componenti/voci della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di (maggior) tutela.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione alla Sogin di:
 - 30 milioni di euro entro il 31 luglio 2015;
 - 40 milioni di euro entro il 31 agosto 2015;a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2;

- prevedere che la Sogin trasmetta alla Cassa e all’Autorità, con un anticipo di almeno 15 giorni lavorativi, l’ammontare e la data prevista del pagamento straordinario connesso all’accordo di sostituzione;
- prevedere che la Cassa eroghi alla Sogin l’ammontare di cui al precedente alinea, a titolo di acconto e salvo conguaglio a valere sul conto A2, entro i 5 giorni lavorativi precedenti alla data di pagamento comunicata;
- adeguare in aumento la componente tariffaria A3;
- precisare che, nel caso dei SEESEU-C, a partire dal 1 gennaio 2015 e fino alla scadenza della medesima qualifica, non si debba verificare una doppia imposizione dell’aliquota di cui all’articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03 per l’energia consumata e non prelevata dalla rete (la prima derivante dall’articolo 12 del TISSPC e la seconda derivante dal decreto legge 91/14, seppur in misura pari al 5%); prevedere, pertanto, che per tali sistemi la Cassa, in sede dell’istruttoria di cui al comma 44.3 del TIT, scomputi dagli eventuali importi dovuti quanto già pagato per i medesimi impianti nel medesimo anno in ragione di quanto previsto dalla deliberazione 609/2014/R/eel;
- sulla base dei dati ad oggi disponibili, affinare il valore delle ore equivalenti di funzionamento e del parametro α , di cui al comma 4.1 della deliberazione 609/2014/R/eel, differenziandolo per fonte;
- rettificare l’errore materiale nel comma 1.8 della deliberazione 609/2014/R/eel;
- prevedere che la Cassa trasmetta alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione un aggiornamento della procedura di cui alla comunicazione 8 maggio 2015, che tenga conto di quanto previsto nel presente provvedimento;
- confermare tutti i valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

- 1.1 La Cassa provvede all’erogazione alla Sogin di:
 - a) 30 milioni di euro entro il 31 luglio 2015;
 - b) 40 milioni di euro entro il 31 agosto 2015;
 a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2.
- 1.2 La Sogin trasmette alla Cassa e all’Autorità, con un anticipo di almeno 15 giorni lavorativi, l’ammontare e la data prevista del pagamento straordinario connesso all’accordo di sostituzione.
- 1.3 La Cassa eroga alla Sogin l’ammontare di cui al precedente comma 1.2, a titolo di acconto e salvo conguaglio a valere sul conto A2, entro i 5 giorni lavorativi precedenti alla data di pagamento comunicata ai sensi del medesimo comma.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As e A_E, in vigore a decorrere dal 1 luglio 2015, per le utenze in bassa tensione e per le utenze in media, alta e altissima tensione che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
- 2.2 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As e A_E, in vigore a decorrere dal 1 luglio 2015, per le utenze in media, alta e altissima tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento.
- 2.3 I valori della componente tariffaria A6, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2015, di cui alla Tabella 3 della deliberazione 129/2015/R/com, sono confermati.
- 2.4 I valori delle componenti tariffarie UC e MCT, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2015, per le utenze in bassa tensione e per le utenze in media, alta e altissima tensione che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alla Tabella 4 della deliberazione 129/2015/R/com, sono confermati.
- 2.5 I valori delle componenti tariffarie UC e MCT, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2015 per le utenze in media, alta e altissima tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alla Tabella 5 della deliberazione 129/2015/R/com, sono confermati.
- 2.6 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A6, As, A_E, UC e MCT, in vigore a decorrere dal 1 luglio 2015, per i soggetti di cui al comma 71.1 del TIT, sono fissati come indicato nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento.
- 2.7 I valori degli oneri generali e delle ulteriori componenti da applicare alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 3.1, della deliberazione ARG/elt 242/10, in vigore a decorrere dal 1 luglio 2015, sono fissati come indicato nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento.
- 2.8 Il corrispettivo TS_{max} , di cui al comma 15.2 della deliberazione ARG/elt 242/10 in vigore a decorrere dal 1 luglio 2015, è fissato come indicato nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento.

Articolo 3

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG₁, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2015, di cui alla Tabella 9 della deliberazione 129/2015/R/com, sono confermati.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie GS_T e RE_T, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2015, di cui alla Tabella 10 della deliberazione 129/2015/R/com, sono confermati.
- 3.3 Il valore della componente CV^{FG} , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2015, di cui al comma 2.3 della deliberazione 129/2015/R/com, è confermato.

Articolo 4

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 609/2014/R/eel

- 4.1 Al comma 1.8 della deliberazione 609/2014/R/eel, in relazione all'aggiunta del comma 70.13 del TIT, ultimo periodo, le parole “, nonché ai soggetti di cui all'articolo 22–bis, comma 1, del decreto legge n. 133/14” sono soppresse.
- 4.2 Al comma 4.1 della deliberazione 609/2014/R/eel, le parole “- ore è il numero di ore di riferimento differenziato per fonte ed è convenzionalmente posto pari a: 1000 per la fonte solare fotovoltaica; 3000 per la fonte idrica; 1800 per la fonte eolica; 7000 per le altre fonti;” sono sostituite dalle seguenti parole:
“- ore è il numero di ore di riferimento differenziato per fonte ed è convenzionalmente posto pari a: 1200 per la fonte solare fotovoltaica; 4000 per la fonte idrica; 1200 per la fonte eolica; 5000 per le altre fonti;”.
- 4.3 Al comma 4.1 della deliberazione 609/2014/R/eel, le parole “- α è un parametro che tiene conto dell'incidenza dell'autoconsumo in sito sulla produzione totale di energia elettrica ed è convenzionalmente posto pari a 0,5 in sede di prima applicazione.” sono sostituite dalle seguenti parole:
“- α è un parametro che tiene conto dell'incidenza dell'autoconsumo in sito sulla produzione totale di energia elettrica differenziato per fonte ed è convenzionalmente posto pari a: 0,35 per la fonte solare fotovoltaica; 0,25 per la fonte idrica; 0,1 per la fonte eolica; 0,6 per le altre fonti.”.
- 4.4 Dopo il comma 8.2 della deliberazione 609/2014/R/eel, è inserito il seguente comma:
“8.2**bis**. In relazione agli impianti SEESEU-C, per la competenza a partire dal 1 gennaio 2015 e fino alla scadenza della medesima qualifica, la Cassa, in sede dell'istruttoria di cui al comma 44.3 del TIT, scomputa dagli eventuali importi dovuti in esito a detta istruttoria quanto già pagato per i medesimi impianti nel medesimo anno in ragione di quanto previsto dalla deliberazione 609/2014/R/eel.”.

Articolo 5

Disposizioni transitorie e finali

- 5.1 La Cassa trasmette, entro il 15 luglio 2015, alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione un aggiornamento della procedura di cui alla comunicazione 8 maggio 2015, che tenga conto di quanto previsto nel presente provvedimento.
- 5.2 La deliberazione 609/2014/R/eel, come risultante dalle modifiche adottate nel presente provvedimento, è pubblicata sul sito internet dell'Autorità.

5.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

25 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni